

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA

1. LA DISCIPLINA PREVIGENTE

La Legge 6 novembre 2012, n. 190¹ aveva introdotto – in relazione alla sola pubblica amministrazione – una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnalava illeciti di cui fosse venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro, (art. 54-bis TUPI- d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Una regolamentazione più compiuta del whistleblowing avvenne grazie alla L. 30 novembre 2017, n. 179², che integrò la normativa introducendo forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato³.

La l. 179/2017 sostituì l'art. 54-bis del TUPI (Testo Unico Pubblico Impiego) prevedendo che colui il quale – nell'interesse dell'integrità della P.A. – segnalava al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'ANAC, ovvero denunciava all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite o di abuso di cui era venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non potesse essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che avessero un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

L'art. 54-bis del TUPI riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione, degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica

2. LA DISCIPLINA VIGENTE

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24⁴ (di seguito anche: “Decreto”), ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali (c.d. whistleblowing).

¹ “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

² “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

³ “Sulla disciplina previgente, CNDCEC, La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti, febbraio 2021.

⁴ “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

La normativa riguarda tanto il settore pubblico che quello privato, introducendo una regolamentazione articolata in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ed escludendo dal perimetro dei soggetti giuridici interessati soltanto le piccole imprese, ossia le imprese il cui organico è al di sotto dei cinquanta dipendenti, sia pure con alcune differenziazioni.

3. LO SCOPO E L'AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha l'obiettivo di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni secondo modalità atte a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della Persona segnalante.

L'Ordine, con l'adozione della presente procedura, definisce il modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne, nonché il canale interno di segnalazione, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE (art. 2 del d.lgs. 24/2023).

Il Whistleblower può segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, ivi inclusi episodi di molestia, violenza o discriminazione, di cui sia stato vittima o di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del RPCT.

Potranno essere oggetto di segnalazione:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2) 3) e 4).

Le Segnalazioni potranno avere anche ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

5. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE (art. 3 del d.lgs. 24/2023)

Possono segnalare tramite il canale Whistleblowing

- i dipendenti dell'Ordine
- i lavoratori autonomi
- i collaboratori
- i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l'Ordine.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

La segnalazione può essere effettuata:

- in pendenza del rapporto giuridico con l'Ordine;
- prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico

6. COSA NON PUO' ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Il canale di segnalazione Whistleblowing non è utilizzabile per:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- la segnalazione al RPCT di questioni attinenti altri enti;
- Le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
- Le segnalazioni di violazione laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Whistleblowing. Tale circostanza attiene al settore dei servizi finanziari in cui da tempo l'Unione Europea ha esteso il valore della protezione delle persone segnalanti con l'obbligo di attivare canali di segnalazione interna ed esterna ponendo altresì il divieto esplicito di ritorsioni
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto privato pertinente dell'unione europea. Sono escluse quindi le Segnalazioni che attengono agli appalti previsti agli artt. 15 e 24 delle direttive 2435 e 2536 del 2014 nonché all'art. 13 della direttiva del 2009/8137 e che sono esclusi anche dall'ambito di applicazione del Codice Appalti
- segnalazioni relative agli iscritti nell'albo o nell'elenco speciale riferite alla deontologia professionale. Per queste ultime, è necessario indirizzare la segnalazione alla Segreteria del Consiglio di Disciplina a mezzo PEC al seguente indirizzo: consigliodisciplina.civitavecchia@pec.buffetti.it
- Le segnalazioni fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

7. CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE (art. 3 del d.lgs. 24/2023)

Possono effettuare la segnalazione, tramite il canale Whistleblowing:

- i dipendenti dell'Ordine
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti anche se a titolo gratuito che prestano la propria attività presso l'Ordine.

8. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

SEGNALAZIONE INTERNA E MODALITA' DI INVIO

Ai sensi di legge, l'Ordine ha attivato un proprio canale di segnalazione interna di cui al D. Lgs. n. 24/2023, che garantisce, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché' del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

L'Ordine ha deciso di usufruire del software open source GlobaLeaks, e di utilizzare la soluzione proposta dal portale <https://www.whistleblowing.it/> che prevede per le PA una soluzione a canone gratuito.

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Il RPCT viene identificato ed indicato, d'ora in avanti, come "Organo Ricevente" della segnalazione.

Colui che desidera effettuare una Segnalazione interna scritta può inoltrarla accedendo alla piattaforma e seguendo le istruzioni fornite attraverso un percorso guidato, semplice e intuitivo, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

VERIFICA PRELIMINARE

Tutte le Segnalazioni interne ricevute sono oggetto di una verifica preliminare ad opera del RPCT, al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento

L'Organo ricevente si impegna a rilasciare alla Persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione interna.

L'Organo Ricevente può richiedere che il Segnalante fornisca a supporto della segnalazione documentazione e informazioni.

La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

Ferma restando la riservatezza delle informazioni ricevute, nelle attività di verifica preliminare l'RPCT potrà avvalersi del supporto di altri Organi dell'Ordine o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della Segnalazione oggetto di verifica.

Al termine della verifica preliminare, l'RPCT può archiviare le Segnalazioni interne:

- non circostanziate;
- quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
- quelle manifestamente infondate;
- quelle inammissibili perché esulano dall'applicazione della normativa sul "Whistleblowing".

Nella fase di istruttoria e verifica, l'RPCT:

- garantisce l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della Segnalazione interna;

- assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo della Persona segnalante, ove fornito;
- si impegna a non utilizzare le Segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'RPCT non potrà rivelare l'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso della Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03.

SEGNALAZIONI CHE NON SUPERANO LA VERIFICA PRELIMINARE

Le Segnalazioni interne che non superano la fase preliminare vengono archiviate a cura del RPCT in un apposito spazio logico che garantisca con strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, accessibile solo al RPCT.

SEGNALAZIONI CHE SUPERANO LA VERIFICA PRELIMINARE

Qualora la verifica preliminare eseguita dal RPCT abbia stabilito che la Segnalazione interna, adeguatamente circostanziata e corredata da evidenze di cui è stato possibile dedurre la fondatezza, integra una condotta perseguibile anche solo disciplinarmente, il RPCT provvede a:

- a. dare immediata e motivata informativa alle funzioni/organi preposti all'applicazione del sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al capitolo denominato "Sistema sanzionatorio e disciplinare", affinché questi possano autodeterminarsi in merito all'azione disciplinare da intraprendere anche nel rispetto dei principi di specificità⁵, immediatezza⁶ e immutabilità⁷ della contestazione qualora le Persone coinvolte siano lavoratori dell'Ordine⁸. Nell'ambito della propria autodeterminazione tali funzioni/organi possono svolgere ulteriori indagini e verifiche richiedendo il supporto del RPCT che permane l'unico interlocutore della Persona segnalante e ne garantisce l'anonimato. Laddove, a seguito di ulteriori indagini e verifiche tali funzioni/organi:
 - i. ritengano la condotta non contestabile, ne danno immediata comunicazione al RPCT affinché quest'ultimo possa archiviare la Segnalazione nei modi sopra descritti (si veda par. Segnalazioni che non superano la verifica preliminare) e informare la Persona segnalante circa lo stato della procedura;

⁵ Si cfr. Cass., 14 maggio 2014, n. 10662.

⁶ Si cfr. Cass., 15 giugno 2015, n. 12337, Cass., S.U., 27 dicembre 2017, n. 30985, Cass. n. 19256 del 17 luglio 2019, Cass. n. 24605 del 4 novembre 2020,

⁷ Si cfr. Cass., 9 giugno 2016, n. 11868.

⁸ In tali circostanze i provvedimenti disciplinari sono applicati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 "Sanzioni disciplinari" della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori)

- ii. decidano di procedere con la contestazione, assieme a questa deve essere fornita alla Persona coinvolta idonea informativa privacy ai sensi dell'art. 14 del GDPR e comunque entro un mese dall'avvio del trattamento.
- b. informare il Consiglio di Disciplina per le valutazioni di rispettiva competenza.
- c. formalizzare un report finale al termine delle attività di indagine il cui destinatario è l'organo o la funzione depositaria dell'azione disciplinare e/o delle azioni correttive finalizzate ad evitare in futuro situazioni analoghe.

L'RPCT si impegna a processare le Segnalazioni interne ricevute entro un tempo ragionevole ed a fornire un riscontro in merito alla Persona segnalante (attraverso la casella PEC o altro strumento indicato dalla Persona segnalante o con questa concordato) entro:

- tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o, in mancanza di tale avviso,
- entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

Nei casi in cui, dalle indagini realizzate le Violazioni oggetto della Segnalazione interna siano risultate fondate, l'organo/funzione preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso.

A seconda della qualificazione della Persona coinvolta e dell'inquadramento eventuale giuslavoristico, il Sistema Disciplinare è attivato dal Presidente dell'Ordine.

La sanzione può essere graduata in funzione della gravità del fatto, nel rispetto delle normative di volta in volta applicabili (ad es. normativa giuslavoristica in caso di lavoratori dell'Ordine).

Nel caso in cui la Persona segnalante sia corresponsabile delle Violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la Violazione commessa e con la disciplina applicabile.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il suo consenso espresso.

Il consenso libero, specifico, inequivocabile e informato della Persona segnalante deve essere raccolto in forma scritta e conservato a cura del RPCT nella documentazione relativa alla Segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Persona segnalante, in assenza di consenso, non può essere comunque rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona segnalante sia indispensabile per la difesa della Persona coinvolta, l'RPCT, laddove non abbia già raccolto il consenso dalla Persona segnalante, informa quest'ultima, mediante comunicazione scritta, delle ragioni su cui si fonda la necessità di rivelare la sua identità o altre informazioni

dalle quali possa potenzialmente evincersi, al fine di per dare completo seguito alla gestione della Segnalazione, ovvero ai fini del procedimento disciplinare.

In caso di diniego del consenso da parte della Persona segnalante alla comunicazione della sua identità, l'RPCT archivia la Segnalazione interna senza darvi ulteriore seguito.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare della Persona segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono garantite e alla Persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare cui al presente capitolo.

RICEZIONE E ANALISI DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Le Segnalazioni sono gestite dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) che tratta le Segnalazioni interne ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare l'identità della Persona segnalante nonché quella delle Persone coinvolte.

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

- in forma scritta, con modalità informatiche, tramite il canale di segnalazione predisposto e consultabile al seguente link: <https://odcec-civitavecchia.whistleblowing.it/> indirizzando la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)
- in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT); reperibile al seguente recapito telefonico appositamente dedicato al ricevimento della segnalazione 3204855181; l'incontro verrà fissato entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni e potrà avvenire anche in locali esterni alla sede dell'Ordine.

In tale ultima ipotesi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

Infine, è possibile utilizzare i canali della segnalazione interna, per denunciare episodi di molestia, violenza o discriminazione.

9. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

LA SEGNALAZIONE ALL'ANAC

Nei casi in cui ricorrano i presupposti dell'articolo 6 del d.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna attinente o alle violazioni del Diritto dell'UE o quando si verificano le condizioni previste dal legislatore⁹; consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale richiamato sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione consultabile al seguente link

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

10. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Da considerarsi residuale agli altri due canali, può essere utilizzato, a differenza del canale interno, per le sole segnalazioni attinenti alle violazioni del Diritto dell'UE e al verificarsi delle condizioni previste dal legislatore¹⁰.

Inoltre, come previsto dalla Legge, il Segnalante potrà sempre valutare l'ipotesi di rivolgersi alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite, aventi ad oggetto violazioni del Diritto dell'UE, di cui questi sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, quali

⁹ Tra questi ritroviamo le seguenti casistiche: i) se, al momento della segnalazione, i canali interni non sono attivi o, anche se attivati, non sono conformi a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing; ii) se il segnalante non ha avuto riscontro da parte dell'organo ricevente, dopo aver presentato la segnalazione mediante canali interni (a titolo esemplificativo i canali interni non hanno funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione); iii) se il segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che: a) se effettuasse una segnalazione mediante i canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, o se vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, ecc.); b) se effettuasse una segnalazione mediante i canali interni potrebbe sorgere il rischio di ritorsione; c) se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente)..

¹⁰ Tra questi ritroviamo le seguenti casistiche: i) una segnalazione mediante i canali interni non ha ricevuto riscontro nei termini previsti e ad essa ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli; ii) il segnalante ha effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli; iii) il segnalante sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti); iv) il Segnalante sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione mediante canale esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti).

ad esempio, l'Autorità Giudiziaria, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza o altri corpi facenti parte delle Forze Armate.

11. LE TUTELE PER IL SEGNALANTE

RISERVATEZZA (ARTT. 4 E 12 DEL D.LGS. 24/2023)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del Whistleblower, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

DIVIETO DI RITORSIONI (ART. 17 DEL D.LGS. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

GLI ALTRI SOGGETTI TUTELATI (ARTICOLO 3, COMMA 5 DEL D.LGS. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche: ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

LA PERDITA DELLE TUTELE (ARTICOLO 16, COMMA 3 DEL D.LGS. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione Whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

12. CASI PARTICOLARI

Laddove la segnalazione interna riguardi il Presidente dell'Ordine il RPCT, dopo aver valutato se la Segnalazione interna sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza, dà seguito alla stessa informandone il Consiglio di Disciplina.

Laddove la Segnalazione interna riguardi il RPCT o professionisti iscritti all'Ordine, la stessa dovrà essere trasmessa al Presidente dell'Ordine mediante comunicazione scritta allegando l'apposito modulo di cui l'Allegato 1

Il Presidente dell'Ordine, ove la segnalazione riguardi casi che rientrano nella competenza del Consiglio di Disciplina, dopo aver valutato se la Segnalazione interna sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza, dà seguito alla stessa informandone il Consiglio di Disciplina.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

Il modulo dovrà essere compilato e inserito in una busta chiusa e recante la dicitura "segnalazione"; in altra busta, chiusa e separata dalla prima, dovrà essere inserito documento di identità del segnalante e foglio con dati identificativi; entrambe le buste dovranno essere inserite in altra busta più grande su cui dovrà essere riportata la dicitura "riservata al Presidente"; tale busta dovrà essere inviata, attraverso lettera Racc. A/R, alla sede legale dell'Ordine dei Commercialisti di Civitavecchia, all'indirizzo: Via Principe Umberto n. 3, CAP 00053.

L'istruttoria segue l'iter descritto nella presente procedura.

Allegati:

1. Modello di segnalazione interna

MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritenga possa essere utile a corroborare la Segnalazione; qualora la Segnalazione avvenga verbalmente, tale documentazione può essere consegnata direttamente.

DATI DELLA PERSONA SEGNALANTE Nome e Cognome (dati non obbligatori)

Struttura di appartenenza e qualifica (dati non obbligatori) _____

Canali di contatto prescelti (p.e. indirizzo mail privato, numero di telefono, etc.) _____

La Persona segnalante ha un interesse privato collegato alla Segnalazione? Si No

Specificare la natura dell'interesse privato collegato alla Segnalazione

La Persona segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? Si No

ILLECITO SEGNALATO

Periodo/data in cui il fatto si è verificato _____

Area di operatività a cui può essere riferito il fatto _____

Soggetti coinvolti:

Interni

Esterni

Descrizione del fatto oggetto di Segnalazione

Altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione

Interni

Esterni

Altri soggetti ai quali è stata inoltrata la Segnalazione del fatto? Si No

Specificare quali soggetti e quando

Data Firma (non obbligatoria)